



Comune di Palau

Provincia di Sassari – Zona Omogenea Olbia – Tempio

ORDINANZA N. 4 del 05/07/2018

OGGETTO: TAGLIO VEGETAZIONE, SIEPI E RAMI SPORGENTI AI MARGINI DEI MARCIAPIEDI, DELLE AREE DI SOSTA DELLE STRADE STATALI, PROVINCIALI, COMUNALI E VICINALI NONCHE' SPAZI A USO PUBBLICO.

IL SINDACO

Premesso che l'art. 29 del D. Lgs. 30/4/1992 n. 285 (Codice della Strada) prevede che: "I proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie. Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile";

considerato che l'incuria delle siepi e degli alberi posti sul fronte di parcheggi pubblici o di uso pubblico, marciapiedi, piazze e strade pubbliche può costituire pericolo per l'incolumità dei cittadini che transitano con veicoli a motore, biciclette o a pedoni;

dato atto che il Codice della Strada stabilisce che per confine stradale si intende il "limite della proprietà stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio del progetto approvato; in mancanza, il confine è costituito dal ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti, o dal piede della scarpata se la strada è in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea";

ravvisata pertanto la necessità di avere tutte le strade statali, provinciali, comunali e vicinali di uso pubblico in condizioni di sicurezza;

rilevato che, ai bordi delle strade, è crescente e spesso incontrollato il fenomeno di piante e/o siepi che protendono rami, foglie e fronde verso la sede stradale o i marciapiedi, invadendoli e creando conseguentemente ostacolo e limitazione all'uso dei marciapiedi stessi, ostruendo altresì il campo visivo agli utenti della strada nonché la leggibilità della segnaletica;



sottolineato che presso curve e incroci stradali, le siepi, i cespugli e le alberature non devono elevarsi oltre il metro dal piano stradale e tutto ciò per 20 metri lineari prima dell'inizio della curva e degli incroci, da entrambi i lati dei due sensi di marcia;

ritenuto che tali inosservanze costituiscono potenziale grave pericolo alla circolazione stradale e al transito ciclabile e pedonale;

visti:

- gli articoli n. 892 (distanze per gli alberi) e n. 894 (alberi a distanza non legale) del Codice Civile;
- gli articoli 29 e 7 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360 (disposizioni correttive ed integrative al Codice della Strada) e successive modifiche ed integrazioni;

ORDINA

1. Ai proprietari e/o ai conduttori degli immobili e dei terreni posti lungo le strade statali, provinciali, comunali e vicinali nonché adiacenti agli spazi d'uso pubblico sull'intero territorio comunale, la potatura delle siepi e il taglio dei rami e arbusti che si protendono oltre il confine, che nascondono la segnaletica o che in ogni caso ne compromettono la leggibilità, nonché il rispetto delle distanze previste dalla normativa vigente in materia per la loro messa a dimora (la vegetazione deve rimanere a filo interno del muro di confine e/o recinzione). Nel caso in cui il fogliame degli alberi piantati in terreni laterali o le ramaglie di qualsiasi genere cadano sul piano viabile per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa, i proprietari o i fittavoli sono tenuti a rimuoverli nel più breve tempo possibile al fine di evitare che i pedoni, i ciclisti ed i veicoli in generale possano scivolare sul sedimento vegetale;

2. Ai proprietari e/o ai conduttori degli immobili e dei terreni delle aree contigue alle strade statali, provinciali, comunali, vicinali e spazi pubblici, il taglio o la potatura degli alberi e delle siepi che protendono le proprie fronde sulla sede stradale o sui marciapiedi. I lavori di taglio o potatura delle piante e delle siepi dovranno essere eseguiti con la massima tempestività ogni qualvolta avvenga un'invasione nella proprietà pubblica.

3. E' vietato piantumare le aree pubbliche ubicate all'esterno delle aree di confine con siepi e/o arbusti soprattutto in corrispondenza di strade statali, provinciali, comunali (piani di lottizzazione compresi) e vicinali;

4. Il termine per ottemperare a questa ordinanza è fissato al 30 aprile di ogni anno e comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità in relazione a quanto sopra specificato, nonché stabilito da normative vigenti in materia;

5. Nell'eventualità in cui gli interessati non procedano autonomamente al taglio delle piante e delle siepi, i lavori di taglio e/o potatura potranno essere eseguiti d'ufficio dal Comune, senza ulteriore comunicazione, con successivo addebito delle spese ai proprietari e/o ai conduttori degli immobili e dei terreni medesimi. Resta inteso che in caso di danni provocati a persone, cose o veicoli, dalla caduta di rami, piante, il proprietario del sito resta l'unico responsabile sia civilmente che penalmente;

SANZIONI

I trasgressori di questa ordinanza saranno puniti con la sanzione amministrativa prevista dalla legge n.689/81, n. 689 ai sensi dell'art.7 bis del D.Lgs. 267/2000 da un minimo di € 25,00 a un massimo di € 500,00, oltre le spese necessarie a far effettuare a cura del



Comune e con idonei mezzi meccanici ed attrezzature, la potatura delle siepi in questione così come previsto dal punto 4.

La Polizia Locale e gli Agenti/Ufficiali della Forza Pubblica sono incaricati della vigilanza e del rispetto di questa ordinanza. In caso d'inadempienza gli Agenti/Ufficiali della Forza Pubblica provvederanno ad elevare verbale di contravvenzione ed a darne immediata segnalazione al settore ambiente per l'esecuzione dei necessari lavori con rivalsa delle spese sostenute a carico dei contravventori.

Questa ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio on-line nonché sul sito Internet e social network comunali.

Contro questo provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al T.A.R Sardegna o in alternativa, entro 120 giorni dalla medesima data, al Presidente della Repubblica.

Questa ordinanza annulla e sostituisce la precedente del Commissario straordinario n.6 del 29/05/2017

Il Sindaco

MANNA FRANCESCO GIUSEPPE

documento firmato digitalmente